

Cassazione penale sez. I, 14/02/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 12/04/2019), n.16118

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella - Presidente -
Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. MAGI Raffael - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.T.G., quale esercente la patria potestà del figlio minore C.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2018 del GIP TRIB. MINORENNI di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Magi Raffaello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. Perelli Simone che ha concluso chiedendo l'annullamento con
rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore.

FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9 maggio 2018 il GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina ha emesso nei confronti di P.A.S. e C.A. - in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 660 c.p. - sentenza di non luogo a procedere perchè gli imputati sono risultati infraquattordicenni all'epoca dei fatti.

La decisione non sviluppa alcuna considerazione in punto di sussistenza o meno del fatto addebitato, limitandosi ad evidenziare la condizione di soggetti non imputabili al momento della ipotizzata condotta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - C.A.. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata emissione di sentenza di proscioglimento nel merito.

Si sostiene che l'interesse a ricorrere è correlato alla iscrizione di tale tipologia di sentenza nel casellario.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

3.1 La assenza i capacità penale del soggetto infraquattordicenne deriva da espressa previsione di legge (art. 97 c.p.) con obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26); l'eventuale applicazione di misura di sicurezza (art. 224 c.p. - D.P.R. n. 448 del 1988, art. 37) deriva, in ipotesi, esclusivamente dalla accertata commissione di un fatto costituente delitto e dalla valutazione in concreto della pericolosità sociale.

3.2 E' dunque evidente che la necessità di ricostruzione del fatto commesso dal minore infraquattordicenne - con pregiudizievole sottoposizione al giudizio - si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza, aspetto che nel caso in esame non viene in rilievo (anche perchè la condotta ipotizzata sarebbe una contravvenzione).

In tal senso, va richiamato quanto affermato da Sez. 5 n. 49863 del 25.11.2009 circa la ratio del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 (con natura assoluta della presunzione legale di non imputabilità di cui all'art. 97 c.p.), lì dove gli arresti di questa Corte tesi a richiamare la necessità di una motivazione sulla sussistenza del fatto (di recente, Sez. 3 n. 49603 del 20.9.2016) si ricollegano all'applicazione della misura di sicurezza, aspetto che non viene in rilievo nel procedimento qui in esame.

Ciò posto, va altresì considerato - in rapporto ai contenuti del ricorso - che l'iscrizione nel casellario della sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore è meramente temporanea, atteso che il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 4 ne prevede, in ogni caso, la cancellazione al compimento del diciottesimo anno di età. Da ciò deriva l'assenza di pregiudizio e la carenza di interesse alla impugnazione della sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità non va aggiunta altra statuizione, trattandosi di minore.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2019